

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

5 ottobre 2004 , Il Giornale

La Sentenza

Irap: Essere o non essere assoggettati

Essere o non essere? O meglio: essere o non essere assoggettati all'Irap? Il dubbio amletico riguarda tanti liberi professionisti in Italia che si sforzano di svolgere un'attività senza che questa possa essere definita come “*autonomamente organizzata*”. Già perché il legislatore e la Corte Costituzionale poi, confermano che l'Irap si applica anche agli esercenti una professione o un'arte, purché la loro attività venga esercitata in maniera “*autonomamente organizzata*”.

Questo principio è poi stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale di Aosta che, inserendosi in un consolidato filone ed in armonia anche al dettato della Suprema Corte, ha accolto la tesi del contribuente partendo appunto dalla considerazione che nel 1998, all'interno del decreto istitutivo dell'Irap, sono state introdotte le parole “*autonomamente organizzata*” al fine di individuare le attività da assoggettare a tassazione e che lo stesso legislatore definisce l'Irap come imposta reale che <secondo la generale dottrina, è l'imposta che colpisce la ricchezza per se stessa, senza tener conto delle persone a cui essa appartiene >.

In relazione a questi elementi, i giudici di Aosta trovano la conferma che la legge non vuole <colpire fiscalmente tutte le attività dirette alla produzione o allo scambio dei beni o alle prestazioni di servizi>. Sulla base di questi criteri è stata ritenuta non applicabile all'Irap l'attività: del notaio, anche se si è avvalso della collaborazione di terzi, dipendenti o praticanti (cfr. sentenza n. 92 del 15.4.2004 della C.T.P. di Milano); dell'odontoiatra, perché svolta con l'impiego di limitati mezzi strumentali (cfr. sentenza n. 8 del 6.5.2004 della C.T.R. della Puglia), nonché quella di ingegnere (cfr. sentenza n. 61 del 28.5.2004 della C.T.R. Lombardia Sezione Staccata di Brescia) e di commercialista (cfr. sentenza n. 49 del 3.5.2004 della C.T.P. di Campobasso), per mancanza di requisiti impositivi. In conclusione, l'assoggettabilità ad Irap dell'attività “*del professionista non organizzato*” non solo appare iniqua ed ingiusta, ma potrebbe configurarsi oggettivamente un indebito arricchimento dell'erario. Quindi, meglio non essere.